



Comune di Campogalliano

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N°. 19 del 21/02/2018

Oggetto: Disposizioni attuative della legge 22 dicembre 2017, n. 219, recante "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento" (DAT)

L'anno 2018 il giorno 21 del mese di febbraio alle ore 08:30 convocata presso il Comune di Campogalliano, previo invito diramato, si è radunata la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE
1	GUERZONI PAOLA SINDACO	P
2	LINDA LEONI ASSESSORE	A
3	PEDERZINI CHIARA ASSESSORE	P
4	BALLISTA GIOVANNI ASSESSORE	P
5	LUGLI GUIDO ASSESSORE	P

Partecipa all'adunanza **Vienna Marcella Rocchi** in qualità di Segretario Generale.

Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto lo statuto comunale;

Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219, "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018;

Visto in particolare l'art. 4 "Disposizioni anticipate di trattamento" della citata legge n. 219 del 2017 il quale prevede (comma 6):

- che le DAT possano essere redatte per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo;
- che l'ufficio di stato civile provveda all'annotazione in apposito registro, ove istituito;

Vista la circolare prot. 12210 del 15 febbraio 2018 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 1675/2018) con cui la Prefettura di Modena fornisce, tra le altre, queste istruzioni:

"Il 31 gennaio u.s. è entrata in vigore la legge indicata in oggetto che ... mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che ... nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata ...

1) l'ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente del Comune, recanti la sua firma autografa. L'ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;

2) l'ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna - con particolare riguardo all'identità ed alla residenza del consegnante nel comune - e a riceverla;

3) all'atto della consegna l'ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta ...

4) la legge non disciplina l'istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma nn. 1-4bis, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, di talché l'ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza ...

Al riguardo, considerato che il legislatore ha stabilito la competenza dell'ufficiale dello stato civile secondo il criterio di residenza del disponente, va segnalata l'importanza di assicurare il costante raccordo organizzativo con il corrispettivo ufficio anagrafe, soprattutto per la corretta trattazione delle fattispecie riguardanti quei disponenti che, migrati da altri Comuni, consegnino al nuovo Comune di residenza nuove DAT, modificative di precedenti, o revoche delle stesse."

Ritenuto opportuno istituire l'apposito registro previsto dall'art. 4, comma 6, della legge n. 291 del 2017 per consentire all'Ufficio di stato civile di annotarvi le DAT;

Dato atto che, nelle more dell'emanazione di successive ulteriori circolari ministeriali attuative ed in attesa dell'emanazione della normativa regionale di recepimento della modalità di gestione telematica delle DAT, all'interno del fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art. 4, comma 7, della legge n. 219 del 2017, il registro in argomento viene istituito unicamente in forma cartacea;

Considerato che il presente atto riveste carattere di urgenza dovendosi consentire all'Ufficiale di stato civile di eseguire le registrazioni previste dalla legge n. 219 del 2017, già in vigore, per

l'esercizio dei diritti da parte dei cittadini interessati;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato;

A voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge; presenti votanti n. 4,

DELIBERA

1. Di istituire il registro per l'annotazione delle DAT previsto dall'art. 4, comma 6, della legge n. 219 del 2017;
2. Di demandare all'Ufficio dello Stato civile la tenuta del suddetto registro;
3. Di approvare le disposizioni per la tenuta del registro medesimo, contenuto nell'allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di riservarsi l'adozione di ulteriori atti per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni che si rendessero opportune o necessarie alla luce di successive disposizioni o istruzioni attuative della citata legge n. 219 del 2017.

Successivamente, considerata l'urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che qui si devono intendere integralmente richiamate;

A seguito di apposita votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge;

Ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, LA GIUNTA COMUNALE DICHIARA LA PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Allegato alla delibera di Giunta comunale n. 19 del 21/02/2018

DISPOSIZIONI PER LA TENUTA DEL REGISTRO PER L'ANNOTAZIONE DELLE DAT

1. REGISTRO DELLE DAT

Presso l'Ufficio di stato civile è istituito il registro delle DAT, in forma cartacea, nel quale vengono annotate e numerate le "disposizioni anticipate di trattamento".

Il registro contiene, per ognuna delle DAT consegnate, le seguenti informazioni:

1. La data della consegna;
2. Le generalità – cognome, nome, data e luogo di nascita – del disponente;
3. L'indirizzo di residenza del disponente all'atto della consegna;
4. La sottoscrizione della registrazione da parte dell'Ufficiale di stato civile.

Tutta la documentazione consegnata è allegata al registro stesso.

Il registro ed i suoi allegati sono depositati presso l'Ufficio di stato civile, che ne assicura adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

2. INDIVIDUAZIONE UFFICIO E MODALITA' OPERATIVE

L'Ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L'Ufficiale di stato civile pertanto identifica nelle forme di legge il consegnatario dell'atto e si accerta che corrisponda al disponente. L'Ufficio non è legittimato a ricevere DAT consegnate da persone diverse dal disponente e/o sottoscritte da disponente non residente nel Comune.

Il disponente dovrà pertanto presentarsi personalmente presso l'Ufficio di stato civile nei giorni ed orari di apertura al pubblico o previo appuntamento in giorni ed orari prestabiliti; dovrà essere munito di valido documento di identità.

Ricevuta la DAT e accertato che disponente e consegnatario sono la medesima persona, l'Ufficiale di stato civile compila il registro delle DAT in ordine cronologico, specificando le informazioni richieste e sottoscrivendo la registrazione.

Al termine della registrazione redige una ricevuta contenente l'indicazione dei dati anagrafici del disponente, data, firma e timbro dell'ufficio. Tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l'originale.

L'Ufficiale di stato civile si astiene dall'accettare e dal registrare dichiarazioni inviate tramite posta, posta elettronica (anche certificata), telefax o altra modalità diversa dalla consegna personale del disponente; ugualmente si astiene per le dichiarazioni presentate da terzi, anche se muniti di delega amministrativa.

Eventuali nuove DAT da parte del medesimo disponente, modificative di precedenti, o revoche delle stesse, sono trattate nei modi sopra indicati.

Il servizio di registrazione è sottoposto al medesimo regime di esenzione dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa, già previsto per le DAT.

3. ACCESSO

Al registro delle DAT possono avere accesso: il disponente e il fiduciario nominato dal disponente stesso, se chiaramente indicato ed inequivocabilmente individuato nella DAT.

Al di fuori dei casi sopracitati si applica la normativa vigente in materia.

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 2017, N. 219, RECANTE "NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO E DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO" (DAT)

Il sottoscritto VIENNA ROCCHI, Responsabile del Servizio Affari Generali e Relazioni Esterne, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Note:

Campogalliano, 20/02/2018

Il Responsabile del Settore

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Guerzoni Paola

Il Segretario

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Campogalliano consecutivamente dal giorno 06/03/2018 al giorno 21/03/2018.

Il Segretario

Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Vienna Marcella Rocchi